

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEL CASTELLO MEDIEVALE

Il Castello di Mussomeli rappresenta per la sua originalità un esempio mirabile di arte che coniuga nella sua unicità l'elemento naturale della roccia con il manufatto creato dall'uomo. E' doveroso rendere partecipi di cotanto splendore i visitatori che vorranno esplorare le bellezze architettoniche dell'entroterra siciliano. Sulla base di queste argomentazioni appare utile regolamentare l'uso del maniero onde potere garantire ed assicurare un servizio ottimale.

Art.1

OGGETTO

Le norme del presente regolamento sono stabilite al fine di promuovere, in una prospettiva di sviluppo economico, culturale e turistico l'immagine del Castello Manfredonico di proprietà del Comune di Mussomeli

Art.2

ORGANIZZAZIONE

1. Il Castello, per il perseguimento delle finalità di cui all'art.1 è gestito in economia alle dipendenze dell'Area Amministrativa e potrà essere anche gestito in una delle forme previste dall'art.22 della legge n.142/90 come recepito con la L.R.n.48/91 e successive modifiche ed integrazioni, compatibile con la natura dei servizi erogati.
2. Il diritto di immagine è di esclusiva pertinenza del Comune che, per finalità divulgative e su motivata richiesta, ne può autorizzare l'uso anche a privati **purchè non venga leso il sopraccitato diritto e venga menzionata espressamente la sua identità territoriale.**
3. Nella gestione diretta, il Sindaco stabilisce gli orari di apertura al pubblico. Negli altri casi, l'atto costitutivo individua i criteri a cui gli organi preposti alla gestione devono attenersi per l'accesso degli utenti ai servizi.

Art.3

MODALITA' D'INGRESSO

1. Per la visita al Castello sono stabilite tariffe differenziate d'ingresso come segue:

<u>- fino a sei anni gratis</u>	
<u>- 7 – 20 anni</u>	€ 2,00
<u>- 21 – 65 anni</u>	€ 4,00
- oltre 65 anni	€ 2,00

Per le visite di istruzione è richiesto un contributo di € 1,00 pro capite .

Riprese filmate e servizi fotografici sono consentiti con preavviso di almeno cinque giorni e previo versamento di una tariffa di **€ 50,00**

L'ingresso è gratuito, a titolo personale e, occorrendo previa esibizione di apposito documento per le varie tipologie di operatori del settore (guide turistiche, interpreti, personale del Ministero e dell'Assessorato Regionale ai BB.CC, i docenti e gli studenti delle facoltà di Architettura, Scienza della Formazione, Lettere ad Indirizzo Archeologico o Storico Artistico, di Conservazione dei beni Culturali e delle Accademie di Belle Arti...), **Forze dell'ordine**, nonché per i partecipanti a manifestazioni patrocinate dal Comune e per i residenti nel Comune di Mussomeli.

Gli ingressi gratuiti saranno giustificati mediante l'emissione di biglietti con apposita dicitura "GRATUITO".

2. La riscossione delle tariffe sarà effettuata su appositi bollettari a madre e figlia e bollati dall'ufficio di ragioneria.
3. I proventi tariffari saranno versati mensilmente alla Tesoreria del Comune.

Art. 4

INIZIATIVE PUBBLICHE

1. Nell'ambito della competenza di carattere generale che si estrinseca, all'interno della realtà comunale, nella diffusione della cultura tra tutte le classi sociali e, all'esterno, nella promozione e nel potenziamento del turismo, conseguibili anche mediante :
 - a) l'offerta di fruizione del patrimonio storico, monumentale ed artistico;
 - b) la conoscenza e divulgazione degli usi, costumi e tradizioni locali, dei prodotti tipici agropastorali e dell'artigianato, le iniziative per le finalità di cui al precedente art. 1, possono essere realizzate anche in collaborazione con altri Enti o Associazioni senza scopo di lucro, ai quali il Comune potrà accordare il patrocinio, finanziamenti e altre forme di concorso economico alle spese.
2. In ogni caso è obbligatorio l'osservanza delle norme che disciplinano le fasi della spesa, la quale, preventivamente approvata, può anche essere appositamente anticipata all'economista comunale nel rispetto del vigente regolamento.

Art. 5

ATTIVITA' O EVENTI PARTICOLARI

1. Sono consentiti convegni, seminari, congressi, mostre d'arte e ogni altra attività di carattere culturale, sociale e promozionale di alto profilo, purchè compatibili con l'immagine emblematica del monumento, soprattutto con riferimento agli aspetti storici, architettonici e culturali.
2. L'uso del Castello può essere concesso per le attività di cui sopra anche a domanda di privati singoli o organizzati, contenente l'espressa dichiarazione di assunzione degli obblighi previsti dai successivi articoli.
3. Durante le manifestazioni inaugurali è sospeso l'ordinario servizio di apertura al pubblico a tariffa.
4. E' consentita la sponsorizzazione ai sensi della legge 267/2000 di eventi organizzati dal Comune direttamente o in collaborazione di altri Enti ed Istituzioni pubbliche o comunque dallo stesso patrocinate.
5. Presso il Castello, a richiesta, può essere celebrato il rito del matrimonio con le modalità e con gli oneri economici stabiliti in **euro 1.000,00**.
6. Le iniziative di terzi sono autorizzate dal responsabile della struttura entro cinque giorni dalla domanda, nel rispetto dell'ordine cronologico risultante dal registro generale.

Art.6

OBBLIGHI DEI TERZI

1. Le persone autorizzate a norma dell'art.5, sono responsabili di ogni danno ai locali, ai servizi, arrecati anche per colpa lieve, da esse personalmente, dai terzi loro ospiti, o comunque da soggetti che abbiano semplicemente presenziato alle attività o manifestazioni.
2. Le stesse sono altresì imputabili dei danni prodotti a terzi, essendo il Comune esonerato da qualsiasi obbligo o dovere di vigilanza sull'andamento di ogni iniziativa organizzata da privati in luoghi riservati.
3. Sono a carico dei richiedenti le imposte, tasse e diritti dovuti ad Enti od organismi pubblici ed ogni altro onere a qualsiasi titolo ad essi imposto per il regolare svolgimento delle iniziative o attività organizzate
4. Al termine delle attività, gli organizzatori provvedono, a loro cura e spese, alla pulizia degli accessori, degli arredi e delle suppellettili utilizzati.

Art.7

CAUZIONE

1. A garanzia degli obblighi assunti con la domanda di cui all'art. 5, i soggetti autorizzati depositano nella tesoreria Comunale una cauzione pari al 20 per cento della tariffa stabilita per l'evento, in contanti o assegno circolare intestato al Comune. L'incameramento della cauzione non esclude il diritto dei maggiori danni eventualmente derivanti dalla violazione degli obblighi previsti dal precedente articolo ad esclusione di quelli previsti dal comma 3 dello stesso, essendo esclusa ogni forma di responsabilità diretta o indiretta del Comune.
2. Le somme depositate sono svincolate entro sette giorni dalla cessazione dell'uso, previo accertamento del rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento.
3. Il termine per lo svincolo della cauzione può essere differito o sospeso qualora sussistano sufficienti motivi di inadempimento alle obbligazioni prescritte nell'autorizzazione.
4. Si applicano per quanto compatibili le norme della legge regionale n10/91 e successive modifiche ed integrazioni in materia di partecipazione ai procedimenti amministrativi.

Art. 8

TARIFFE

Per tutte le forme di uso e fruizione del Castello le tariffe potranno essere variate con determinazione sindacale tenuto conto dei criteri di gratuità e agevolazione di cui al presente regolamento.

Art.9

OBBLIGHI DEL VISITATORE

1. Il visitatore, a qualsiasi titolo autorizzato all'ingresso, è tenuto alla osservanza delle norme di comportamento per la prevenzione dei rischi ed infortuni affisso all'ingresso del Castello e di eventuali norme speciali di comportamento prescritte in funzione della intrinseca natura del bene monumentale.
2. L'acquisto o il rilascio del titolo d'ingresso o di uso comporta l'implicita dichiarazione di esenzione di responsabilità civile dell'ente proprietario per eventuali danni procurati a se stessi, alle proprie cose o ad altri visitatori anche per colpa lieve.

Art.10

DESTINAZIONE PROVENTI

- 1) I proventi derivanti da detto servizio sono utilizzati per la manutenzione ordinaria e straordinaria del Castello e per la valorizzazione turistica dello stesso.
- 2) Per particolari eventi celebrativi e culturali all'interno del Castello per i quali è richiesto un impegno economico da parte del Comune, il Sindaco, con propria determinazione può derogare a quanto previsto nel presente regolamento al fine di destinare le relative somme introitate alle specifiche esigenze dell'evento.

Art.11

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo che l'atto deliberativo di approvazione verrà pubblicato per 15 gg all'Albo Pretorio del Comune